Generalità e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina:

1) le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, attribuite dalla legge 8 agosto 1991 n. 264 (*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*), così come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994 n. 11 (*Adeguamento della disciplina dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi*);
2) le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in attuazione dell'art. 105 lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) .

La materia del settore è regolata, oltre che dalle norme sopraindicate, dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.(*Codice della Strada*), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285*), dall'Accordo Stato – Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002 **(***Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112*), dai Decreti ministeriali nonché dalle circolari, istruzioni e direttive emanati dagli organi ministeriali, se , queste ultime, compatibili con le attuali e vigenti norme sovraordinate e con il presente Regolamento.

Ai sensi del presente Regolamento si intende per :

a) autorizzazione : l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
b) idoneità professionale: l'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) esami: esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
d) studio: studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Per i procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e per le autocertificazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*).

Art. 2
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida, i certificati di abilitazione professionale o le carte di qualificazione del conducente alla guida di mezzi di trasporto, anche dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264.

3. L' attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3
- Programmazione numerica delle autorizzazioni – Assegnazione delle autorizzazioni di Studi di Consulenza

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società in possesso di apposita autorizzazione, riferita ad una sola sede operativa, rilasciata dalla Provincia.
2. In conformità a quanto prescritto nell'art. 1 del D.M. 9 dicembre 1992 (*Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*), il numero massimo di sedi per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica su base provinciale è dato dalla relazione N= V/2400, dove:
   N = numero di sedi di studi di consulenza automobilistica;
   V = numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia, riveniente dai dati forniti, di norma ogni tre anni, dal competente Pubblico Registro Automobilistico.
3. La Provincia provvede, di massima con cadenza annuale, ad emanare apposito provvedimento dirigenziale per il rilascio delle autorizzazioni di studi di consulenza automobilistica, nel caso il calcolo di cui al successivo comma 5 lett. d) fornisca un valore utile.
4. Il provvedimento, di competenza del Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno un mese all'Albo Pretorio della Provincia e nel sito internet istituzionale dell'Ente.
5. Il provvedimento deve contenere:
   a) Le date da cui è possibile produrre domanda per l'assegnazione dell'autorizzazione e per il successivo rilascio dell'autorizzazione;
   b) il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande di cui al punto precedente;
   c) i requisiti minimi ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni;
   d) il numero delle sedi degli studi assegnabili, ovvero di autorizzazioni rilasciabili, nella provincia, determinato dalla differenza tra il risultato della relazione N= V/2400, riportata nel comma 2, ed il numero delle sedi già esistenti nel territorio provinciale, approssimata al numero intero più vicino;
   e) la modulistica per l'assegnazione della sede e per la successiva richiesta dell'autorizzazione, con l'indicazione della documentazione da produrre a corredo della domanda per l'assegnazione della sede e per il successivo rilascio dell'autorizzazione.
   f) La procedura da adottare nel caso in cui, il numero delle domande sia superiore alle sedi disponibili e il richiedente, dopo l'assegnazione della sede non produca la domanda di rilascio dell'autorizzazione e/o la relativa documentazione, così come prescritto nel successivo art.4.
6. La domanda per l'assegnazione dell'autorizzazione deve essere riferita ad una sola sede operativa ed inoltre l'istante non può formulare più di una domanda.

Art. 4
Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è consentita previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere redatta in carta legale, o resa legale, con l'apposizione della data e della firma dell'istante, ed indirizzata al Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Bari. La domanda, il cui modello deve essere contenuto nel provvedimento dirigenziale di cui all'art.3, può essere prodotta solo dopo l'assegnazione della sede dello studio.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell' impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
   a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno e residente in Italia;
   b) abbia raggiunto la maggiore età;
   c) non si trovi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 " *Disposizioni contro la mafia* " e non abbia riportato

condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli n. 314, n. 316 bis, n. 317, n. 318, n. 319, n. 320, n.321, n. 322, n. 323, contro l'amministrazione della giustizia di cui agli articoli dal n. 361 al n. 393-bis, contro la fede pubblica di cui agli articoli dal n. 453 al n. 498, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui agli articoli dal n.499 al n. 518, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione ed inoltre non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 5 comma 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, modificata dal D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 per emissione di assegno senza provvista e non siano ancora operanti i relativi effetti previsti nel successivo articolo 5-bis, comma 4 della legge appena citata;

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6;

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria, in conformità a quanto prescritto nel D.M. 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti (*Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività*);

3. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 devono essere posseduti:

a. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

4. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 2 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3; il requisito di cui alla lettera g) comma 2 deve essere posseduto dalla società.

5. Per effetto di quanto disposto dall' art. 2249, comma primo, del Codice Civile non è consentito il rilascio dell'autorizzazione a società, che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile.

6. Il rilascio di ulteriori autorizzazioni a favore di soggetti già autorizzati è subordinato, per ogni ulteriore sede richiesta, alla programmazione numerica di cui all'art. 3, alla disponibilità di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria ai sensi del D.M. 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti, nonché alla presenza di un preposto alla gestione della sede che può essere, a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, un institore, ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, che dovrà risultare in organico allo studio di consulenza già autorizzato, un socio per le società di persone, un socio accomandatario, o un socio amministratore per ogni alto tipo di società , in possesso dei requisiti di cui comma 2) lettere a), b), c), d), e) ed f).

7. L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salvo le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.

8. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a cittadini non appartenenti all'Unione Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed in regola con il permesso di soggiorno che deve avere durata non inferiore a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda dell'autorizzazione. L'autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata per ugual durata del rinnovo oppure revocata in caso di mancato rinnovo o ritiro dello stesso.

9. L'autorizzazione, riferita ad una sola sede, viene rilasciata dal Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia, previa verifica tecnica-amministrativa da parte del personale all'uopo

incaricato e di un versamento a favore della Provincia di Bari di un importo pari a quello indicato nell'art. 11.

10. Il Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia predispone la modulistica necessaria per il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti.

11. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla legge n. 264 dell'8 agosto 1991 e ss.mm.ii. .

12. La documentazione necessaria atta a dimostrare i requisiti per ottenimento dell'autorizzazione può essere prodotta, ove previsto ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., anche in forma di autocertificazione.

Art. 5
Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici

L'esercizio dell'attività di consulenza, da parte di Enti Pubblici non economici, per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolato dall'art. 337, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. e dalle norme in esso indicate.

Art. 6
Idoneità Professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Provincia, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, svolto davanti alla Commissione di cui all'art. 7.

2. Possono sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale coloro che:
- **a)** siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), d), ed e);
- **b)** siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
- **c)** abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Bari ovvero abbiano nella Provincia di Bari la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);

3. Per residenza normale, ai fini del presente Regolamento, si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Il competente Servizio della Provincia valuta la documentazione prodotta dall'interessato ai fini del riconoscimento della residenza normale di cui al presente comma.

4. L'attestato di idoneità professionale può essere ottenuto a domanda nel caso di cui all'art. 10 comma 2 della legge 8 agosto n. 264 e previo versamento a favore della Provincia di Bari di un importo pari a quello indicato nell'art. 11.

Art. 7
Commissione d'esame e modalità di svolgimento degli esami

1. Gli esami per il conseguimento dell'attestato professionale di cui al comma 1 dell'art.6 vengono svolti davanti ad una Commissione i cui componenti vengono nominati con atto del Presidente della Provincia, che provvede anche alla nomina dei relativi membri supplenti.

2. La Commissione è così costituita:
- **a)** dal Dirigente provinciale del Servizio Viabilità e Trasporti, con funzioni di presidente;
- **b)** da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ramo Trasporti, designato dal Direttore della Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia;
- **c)** da un rappresentante della Regione Puglia, esperto delle materie di esame, designato dal Presidente della Regione Puglia;
- **d)** da un rappresentante della Provincia di Bari, nominato direttamente dal Presidente della Provincia;

e) da un esperto che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza in studi di consulenza automobilistica, nominato direttamente dal Presidente della Provincia.

3. Per ogni componente di cui al comma 2, lett. b), c), viene designato anche un membro supplente;

4. I membri supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.

5. Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Viabilità e Trasporti incaricato dal Dirigente dello stesso Servizio. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte da un componente della Commissione incaricato dal Presidente della stessa Commissione.

6. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina dei componenti effettivi e supplenti. Scaduto il periodo di cui sopra la Commissione opera fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque per non oltre 45 giorni.

7. I componenti della suddetta Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti con le stesse modalità di cui al presente articolo, per il periodo residuo necessario al completamento dell'incarico triennale.

8. Per la validità della seduta d'esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, in quanto collegio perfetto. Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate a maggioranza.

9. La Commissione provvede a espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento nonché a determinare l'esito finale.

10. Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione nonché al Presidente ed al Segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura del gettone corrisposto ai consiglieri provinciali.

11. Il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti provvede a determinare almeno una seduta d'esame all'anno.

12. La domanda, in bollo, per la partecipazione agli esami diretta al Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, dovrà essere compilata secondo l'Allegato 1 - modello CA sottoscritta dal richiedente. Alla domanda di partecipazione agli esami dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 50,00, a favore della Provincia per contributo alle spese di funzionamento della Commissione d'esame, e la certificazione prevista nello stesso modello di domanda CA, che è parte integrante del presente Regolamento.

13. La data di partecipazione agli esami, così come la non ammissione per mancanza dei requisiti previsti o per difformità della documentazione prodotta rispetto alla vigente legislazione ed al presente Regolamento, sarà comunicata con lettera raccomandata a.r. ai candidati dal Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data della seduta; è consentita la produzione dell'eventuale documentazione mancante o non conforme fino a 3 giorni utili precedenti la data della seduta d'esame.

14. Il programma d'esame, conforme al D.M. 16 aprile 1996, n. 338 (*Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*) ed alle modifiche conseguenti alle norme sopraggiunte, è riportato nell'Allegato 2), che è parte integrante del presente Regolamento.

15. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in corso di validità. L'esame, così come prescritto dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda quiz, predisposta dalla Commissione d'esame, utilizzando eventualmente anche apposito software, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'Allegato 2), per un totale quindi di venticinque quesiti.

16. La banca dati contenente tutti i quesiti, da cui verrà estrapolata la scheda quiz di cui al comma precedente, è pubblicata nel sito internet istituzionale della Provincia di Bari con un anticipo di almeno 60 giorni dalla data prevista per la seduta d'esame.

17. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

18. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco dei soli candidati idonei, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame o in posizione ben visibile presso i locali del Servizio Viabilità e Trasporti. Tutti gli atti della seduta d'esame vengono tenuti dal Segretario che provvede, a conclusione dei lavori, a custodirli in luogo sicuro. Il Servizio Viabilità e Trasporti provvede celermente anche alla pubblicazione nel sito internet istituzionale della Provincia di Bari dell'elenco degli idonei.

19. In caso di assenza alla seduta di esami da parte dell'aspirante, indipendentemente dalle motivazioni, dovrà essere nuovamente formulata istanza di partecipazione agli esami allegando la prevista certificazione, se mancante o non conforme o scaduta di validità. In ogni caso la data di esame degli aspiranti risultati assenti non potrà essere antecedente a quella dei candidati le cui istanze sono pervenute prima della data di riformulazione della domanda degli aspiranti assenti. Nel caso in cui entro sei mesi dalla data della seduta d'esame l'aspirante risultato assente non manifesti la volontà a partecipare agli esami, riformulando la domanda, il Servizio Viabilità e Trasporti provvede a porre agli atti il relativo fascicolo.

20. Il Presidente della Commissione rilascia l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conforme al modello riportato nell'Allegato 3).

Art. 8
Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia l'autorizzazione dovranno dimostrare di avere una capacità finanziaria di almeno € 51.645,69 mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro € 2.582.284,49.

2. L'attestazione deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 4) di cui al presente Regolamento, conforme al Decreto del Ministro dei Trasporti del 9.11.1992, e non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie per raggiungere l'importo di cui al comma 1).

3. La dimostrazione di tale requisito non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773. La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 5.9.1991, abbiano posto in essere a decorrere dal 16.12.1992, data di entrata in vigore del Decreto Ministro dei Trasporti 9.11.1992, trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica.

Art. 9
Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi, subordinatamente alle puntuali verifiche in ordine ai singoli casi concreti, di collaboratori che dimostrino di avere un rapporto di lavoro regolato con i seguenti contratti:

- lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (D.Lgs. 365/2000);
- lavoro a tempo determinato o a termine (D.Lgs. n. 61/2000);
- lavoro ripartito o a coppia (artt. 41-45 del D.Lgs. 276/2003);
- intermittente o a chiamata (artt. 33-40 del D.Lgs.n. 276/2003);

- inserimento (artt. 54-60 del D.Lgs.n. 276/2003);
- apprendistato (artt. 47-53 del D.Lgs.n. 276/2003);
- collaboratore familiare o associato in partecipazione.

3. Il personale esecutivo di cui al comma 2) deve essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. La responsabilità di cui al comma 1) è riconducibile, sia sotto l'aspetto amministrativo che civilistico, alla persona in possesso dell'attestato professionale per gli atti compiuti dai propri collaboratori, sui quali il consulente stesso è tenuto a vigilare.

5. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale di cui al comma 2, dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Art. 10
Disciplina dell'autorizzazione e dell'attività

1. I titolari sono tenuti a comunicare entro 15 giorni alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

2. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività, per un tempo massimo di un anno nell'arco di tre anni, su istanza, in carta legale o resa legale, e con firma del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze. La sospensione è accordata, di norma, per un periodo massimo di mesi sei, prorogabile per altri sei mesi in presenza di giustificati motivi; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Nel caso in cui l'attività venga ripresa dopo che sia stato concesso, anche in modalità frazionata, il periodo massimo sopra indicato, una ulteriore eventuale richiesta di sospensione potrà essere inoltrata solo dopo un tempo di almeno un anno dal giorno della suddetta ripresa.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore l'Autorizzazione, da rilasciare previo accertamento dei relativi requisiti prescritti, in sostituzione di quella del dante causa e contestuale revoca di quest'ultima.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell' attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo salvo verifica dei requisiti morali, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro socio o un altro amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. Il decesso o la sopravvenuta incapacità fisica o giuridica di cui ai precedenti comma 4) e 5) deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni e, ove ritenuto necessario ai fini della conclusione delle conseguenti pratiche successorie ovvero civilistiche, l'avente titolo potrà richiedere la sospensione dell'attività ai sensi del precedente comma 2). Al termine dell'esercizio provvisorio di cui ai commi 4) e 5) del presente articolo, viene rilasciata un'altra autorizzazione, in sostituzione della precedente, subordinatamente alla costituzione di società o ditta individuale da parte degli aventi titolo e alla dimostrazione dei requisiti professionali e finanziari.

7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, ad eccezione del socio in possesso dell'attestato professionale, deve essere comunicata entro 15 giorni alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede ad un duplicato dell'autorizzazione aggiornando i relativi dati.
10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione, in carta legale a firma del titolare, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione originale già rilasciata che viene revocata.
11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve essere prodotta una esplicita autorizzazione in tal senso a firma del precedente titolare.
12. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene altresì revocata per morte del titolare in mancanza di eredi o per disposizione della Provincia nei casi previsti dal presente Regolamento.
13. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata, la stessa dovrà essere restituita alla Provincia unitamente a tutte le tessere di riconoscimento che risultino rilasciate.
14. L'autorizzazione deve essere esposta, in originale, nei locali dello Studio in modo ben visibile.
15. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4, deve essere data comunicazione alla Provincia entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. Il Servizio Viabilità e Trasporti provvede, in tale caso, a sospendere l'autorizzazione.
16. Per quanto non previsto, si rimanda alle norme generali del codice civile.

Art. 11
Diritti di Segreteria

Il rilascio dell'autorizzazione, in tutti i casi previsti compreso quello di cui al comma 9) dell'art. 10, è subordinato al pagamento di un diritto di Segreteria stabilito nella misura di 50,00 € a favore della Provincia.

Art. 12
Trasferimento sede

Il trasferimento della sede, nell'ambito della provincia di Bari, verrà consentito mediante una nuova autorizzazione aggiornata, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali e del versamento previsto nel precedente art. 11.

Art. 13
Locali

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e degli automobil club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Per l'idoneità dei locali, sede dell'attività di consulenza, si applica il D.M. 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti.
3. I locali, sede dell'attività, devono essere muniti della certificazione di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e di destinazione d'uso rilasciate dai competenti Uffici comunali. Per i locali muniti di certificazione di agibilità rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 380/2001, gli stessi devono essere muniti di idonea certificazione attestante l'idoneità degli impianti. I locali devono essere predisposti per consentire il facile accesso a persone con difficoltà motorie. La destinazione d'uso deve essere compatibile con l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Sono ritenute compatibili con la suddetta attività destinazioni dei locali ad uso commerciale o ad uso ufficio; destinazioni d'uso diverse, ritenute assimilabili a

quelle appena esplicitate, potranno essere prese favorevolmente in considerazione a condizione di esplicito parere da parte del competente Servizio del Comune dove hanno sede i locali.

4. Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

5. Qualora il titolare, o la società, dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto intenda svolgere anche attività di scuola per conducenti di veicoli a motore, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente e di norme sovraordinate sopraggiunte.

6. I criteri stabiliti nel comma 4) del presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 08.08.1991, n. 264, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09.11.1992. Nel caso di sfratto per morosità si applicano comunque le prescrizioni di cui al precedente comma 4).

Art. 14
Registro Giornale e scritture contabili

1. Il titolare dell'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro giornale, che, indicando giorno per giorno le operazioni relative all'impresa, riporta gli elementi di identificazione del committente, del mezzo di trasporto o del documento di guida, la data e la natura dell'incarico, tipo di operazione e gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Le annotazioni degli incarichi devono avvenire nel rispetto del criterio di cronologicità ed immediatezza e pertanto nell'ordine in cui vengono assunti. Il registro giornale, sia cartaceo che informatizzato, prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente pagina per pagina e deve essere bollato da parte del competente ufficio del registro delle imprese o da un notaio, in conformità alle disposizioni civilistiche relative alle scritture contabili.

2. Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per gli eventuali controlli.

3. Il registro giornale e le altre scritture contabili devono essere tenuti secondo quanto prescritto negli artt. 2214 – 2215 – 2215 bis – 2216 – 2217 – 2218 – 2219 – 2220 del Codice Civile.

4. La documentazione deve essere conservata presso l'archivio o il domicilio fiscale dello studio di consulenza; in caso l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia.

5. La tenuta del registro giornale con sistemi meccanografici è considerata regolare allorquando, anche in sede di controlli o ispezioni, i dati relativi all'esercizio per i quali i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Art. 15
Ricevute di consegna del documento sostitutivo di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta, conforme al modello approvato con decreto del

Ministro dei Trasporti del 8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti l'estratto di cui al comma 1 dell'Art. 92 del succitato decreto legislativo n. 285 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro giornale. La predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata.

2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione all'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

3. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art. 92, comma 3, primo periodo del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio, l'autorizzazione viene revocata. Il presente comma trova applicazione anche nel caso in cui la ricevuta venga prorogata o rinnovata. Alla prima contestazione il Dirigente provvede anche a diffidare l'impresa o società di consulenza; alla seconda contestazione, nell'arco di tre anni, il Dirigente provvede anche a sospendere l'autorizzazione da uno a sei mesi.

4. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art. 92, comma 3, terzo periodo del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e con atto di diffida.

Art. 16
Tariffe

1. Le tariffe praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia, che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

2. Le imprese, o società, autorizzate devono, altresì, esporre, in modo ben visibile, i giorni e gli orari di apertura e chiusura dell'attività, previa comunicazione al Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1) e 2) devono essere effettuate entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 17
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n. 264. Essa viene svolta dal personale della Provincia all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, anche mediante ispezioni presso le rispettive sedi.

2. I controlli devono accertare:

- **a)** la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- **b)** l'osservanza delle tariffe;
- **c)** la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui ai precedenti artt. 15 e 16;
- **d)** la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
- **e)** la conformità dei comportamenti al presente Regolamento.

Art. 18
Sanzioni

1. Il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, anche su iniziativa dei Comuni o degli organi preposti al controllo, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, o di inosservanza degli obblighi inerenti le tariffe di cui all'art. 16, emana atto di diffida ed è applicata la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'Art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, che prevede una regolarizzazione nei termini stabilita nel provvedimento stesso e il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.
3. Si ha irregolarità ripetuta quando nei tre anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel triennio, sono accertate con un unico provvedimento.
4. Quando siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, così come definite nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
5. Si procede anche all'applicazione di quanto previsto nel precedente comma 4 qualora vengano accertate una o più irregolarità che identificano un comportamento particolarmente scorretto e che, comunque, non si possa identificare quale grave abuso di cui al comma successivo.
6. Sono considerati gravi abusi:
   a) la sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione della Provincia;
   b) l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata;
   c) l'esercizio dell'attività da parte di personale non autorizzato;
   d) l'esercizio dell'attività in sede diversa da quella indicata nell'autorizzazione;
   e) la mancata comunicazione, da effettuarsi entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, della cessazione dell'attività, considerata comunque tale anche nel caso non risultino, dal Registro-Giornale, registrate formalità per un periodo superiore ad un anno;
7. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione è revocata e, contestualmente, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
8. L'autorizzazione è altresì revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 4; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00 nel caso di mancata comunicazione, considerata tale se non effettuata entro tre giorni dall'evento, della perdita di uno più requisiti di cui all'art. 4 e di continuazione dell'attività in assenza dei suddetti requisiti. Nel caso in cui si verifichi la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione si pone la stessa in stato di sospensione per un tempo massimo di due mesi dal verificarsi dell'evento, termine entro cui l'avente titolo deve reintegrare il requisito perso.
9. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è sospesa, compreso anche il caso di sospensione dell'attività di cui all' art. 10 comma 2, la stessa dovrà essere consegnata alla Provincia unitamente a tutte le tessere di riconoscimento che risultino rilasciate.
10. Si applica il comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto n. 264 nei casi ivi previsti.

Art. 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di carattere generale.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli esami per consulenti automobilistici ed il rilascio delle autorizzazioni dovranno effettuarsi in conformità allo stesso.

Art. 21
Norma finale

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti n. 9 del 27/05/2005 e n. 14 del 09/07/2010 e ogni altra disposizione regolamentare provinciale che contrasta col presente. Il presente Regolamento ed ogni sua modifica od integrazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Bari.

ALLEGATO 1)

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI PER CONSULENTI AUTOMOBILISTICI

Mod.CA	DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	**MARCA DA BOLLO € 14,62**

CODICE STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA (0000 SE PRIVATO)	Al DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BARI - VIA CASTROMEDIANO N.130 - B A R I

QUESTO MODULO CONTIENE DELLE **AUTOCERTIFICAZIONI** RESE AI SENSI DEGLI ARTT.46 e 47 DEL D.P.R.28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL DICHIARANTE E' CONSAPEVOLE DELLA DECADENZA DAI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 75 E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 IN CASO DI **DICHIARAZIONI FALSE**, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. IL DICHIARANTE FORNISCE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI **CONTROLLI** PREVISTI DALL'ART.71 DEL TESTO UNICO.

QUADRO A) – DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A A _____ PROV. _____ IL _____/_____/_____

RESIDENTE IN _____ PROV. _____CAP_____ _____

VIA/C.SO/P.ZZA _____ _____

CODICE FISCALE _____ TEL. _____

QUADRO B) - DOMANDA

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N.264/91.

QUADRO C) - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

E DICHIARA:

- ❑ DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
- ❑ DI ESSERE MAGGIORENNE;
- ❑ DI ESSERE CITTADINO DI PAESE EXTRACEE/APOLIDE E DI POSSEDERE:
  - ❑ PERMESSO DI SOGGIORNO;
  - ❑ RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO;
  - ❑ CARTA DI SOGGIORNO;
- ❑ DI NON ESSERE DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE O PER TENDENZA;
- ❑ DI NON ESSERE STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI SICUREZZA PERSONALI O ALLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 27.12.1956 N.1423, COME SOSTITUITA DALLA LEGGE 0.08.1988 N.327, NONCHE' DALLA LEGGE 31.05.1965 N.575, COSI' COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA, FATTI SALVI GLI EFFETTI DI PROVEDIMENTI RIABILITATIVI;
- ❑ DI NON ESSERE STATO CONDANNATO A PENA DETENTIVA NON INFERIORE A TRE ANNI, FATTI SALVI GLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI RIABILITATIVI.

❑ DI POSSEDERE DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO, CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO _____ CON SEDE _____ ANNO SCOLASTICO _____/_____.

❑ CHE L'INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME E' IL SEGUENTE:

COMUNE: _____ PROV. _____ CAP _____

VIA/C.SO/P.ZZA/ _____

❑ TEL. _____ CELL. _____ E-MAIL _____

LUOGO E DATA **FIRMA (**)**

_____ _____

(**) LA SOTTOSCRIZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALLEGATE NON E' SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE QUANDO LA FIRMA VIENE APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, PREVIA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE. IN ALTERNATIVA, L'ISTANZA PUO' ANCHE ESSERE CONSEGNATA A MANO DALL'INTERESSATO O DA TERZI, O SPEDITA PER MEZZO DEL SISTEMA POSTALE **GIA' SOTTOSCRITTA** E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA FOTOCOPIA (FRONTE-RETRO) LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' NON SCADUTO.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO (DA NON COMPILARE):

IL SOTTOSCRITTO_____, IN QUALITA' DI IMPIEGATO ADDETTO ATTESTA:

- ❑ CHE LA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA E' STATA APPOSTA IN SUA PRESENZA IN DATA _____/_____/_____. IL SOTTOSCRITTORE E' STATO IDENTIFICATO A MEZZO ESIBIZIONE DI _____, RILASCIATO DA _____, IN DATA ____/____/_____.
- ❑ CHE LA DOMANDA E' PERVENUTA PER MEZZO DEL SISTEMA POSTALE O A MANI DELL'INTERESSATO O DI TERZI, **GIA' SOTTOSCRITTA** E CORREDATA DELLA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.
- ❑ CHE LA DOMANDA E' PERVENUTA COMPLETA DELL'ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € 50,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA SUL C/C N…….…… INTESTATO A: PROVINCIA DI BARI – SETTORE TESORERIA FINANZIARIO

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPIEGATO ADDETTO

_____

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 30/06/2003 N° 196 (CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di BARI – SERVIZIO TERRITORIO – SEZ. TRASPORTI - Via Re David n.178/D (BA), secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto legislativo n.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n.264/91 e n.11/94. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati è la PROVINCIA DI BARI, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI (DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI PROFESSIONALI):

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DELEGA IL SIG./LA SIG.RA _____ NATO/A A _____ IL _____/_____/_____ A PRESENTARE LA DOMANDA IN SUA VECE. INFORMA IL DELEGATO CHE E' TENUTO A PRODURRE ALL'UFFICIO RICEVENTE UNA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA' PER I CONTROLLI PREVISTI DALL'ART.9 DELLA LEGGE N. 264/91 (ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO).

DATA ____/____/_____ FIRMA DEL DELEGANTE_____

ATTENZIONE: IL PRESENTE FOGLIO, RILASCIATO IN COPIA, ATTESTA L'AVVENUTO RICEVIMENTO DELLA DOMANDA.

ALLEGATO 2)

PROGRAMMA D'ESAME

DISCIPLINE

A) *La circolazione stradale*.
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) *Il trasporto di merci*.
- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni, Commissioni consultive provinciali per l'Albo.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione consultive per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dalla disciplina del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.
- Scheda di trasporto.

C) *Navigazione*.
- Cenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.

- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento).
- Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) *Il P.R.A.*
- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) *Il regime tributario*.
- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

ALLEGATO 3)

MODELLO ATTESTATO DI IDONEITA'

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO TERRITORIO

ATT. N. / del

- ATTESTATO –

DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 5, comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996 n. 338;
- Visto l'art. 105, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il Regolamento Provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 31 gennaio 2012;
- Visto l'esito favorevole dell'esame sostenuto in data …….. .

ATTESTA

che il/la Sig./ra nato/a a il è professionalmente idoneo/a all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni.

,

Il Presidente della Commissione

TIMBBRO D'UFFICIO

IL DIRIGENTE

ALLEGATO 4)

MODELLO CAPACITA' FINANZIARIA
(D.M. 9 NOVEMBRE 1992)

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO DI CREDITO
O DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto di credito/società finanziaria ha

concesso al Sig./Sig.ra _____

/ alla Società _____

un affidamento di € _____(*in lettere* _____)

nella forma tecnica di _____

Luogo e data_____

Timbro e firma

_____